



STATUTO

TITOLO 1

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO

Articolo 1

Si costituisce un'associazione avente la denominazione **“As.Al.T.” Associazione albergatori - Tropea**. Di seguito, per brevità, denominata “associazione”, con sede in Tropea in via .

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'assemblea. Essa non ha scopi di lucro tutte le cariche ricoperte dai soci e collaboratori all'interno di essa devono intendersi gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se documentate.

Articolo 2- Adesione

Possono aderire all'associazione come soci le imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive sotto forma di società o di impresa individuale e le altre attività comunque correlate o connesse al sistema turistico del territorio del comune di Tropea ed inoltre soci onorari che possono essere imprese oppure persone che, con la loro professionalità, possano essere da sostegno all'associazione.

Articolo 3- Finalità

L'associazione, che si propone di rappresentare e tutelare gli interessi delle forze imprenditoriali ed economiche del settore del turismo e della ricettività che operano sul territorio tropeano, ha per scopo:

- 1) promozione e sviluppo dal punto di vista dell'offerta e della ricettività turistica della città di Tropea al fine di incrementare il periodo di occupazione dei posti letti, favorendo la destagionalizzazione della domanda alberghiera;
 - 2) formazione e promozione di pacchetti di soggiorno turistici per incrementare il numero delle presenze nel corso dell'anno, anche d'intesa con altre associazioni locali ed imprese che operano nel settore turistico e del tempo libero;
 - 3) promuovere e coordinare tutte le iniziative locali che hanno come riferimento l'attività alberghiera, turistica o comunque connessa o correlata ad esse o che, in ogni caso, tendono ad accrescerne lo sviluppo, anche affiancandosi ad altre organizzazioni quando ciò sia ritenuto utile per un'azione unitaria e concordata;
 - 4) adozione di tutte le misure, da adottarsi collettivamente, che abbiano lo scopo di ridurre i costi di gestione delle imprese associate;
 - 5) lo studio di tutte le problematiche inerenti la categoria alberghiera, turistica e culturale, creando occasioni di incontro e di promozione, oltreché contribuire alla risoluzione di tali problematiche con proposte e regolamentazione;
 - 6) lo sviluppo dell'istruzione professionale stipulando apposite convenzioni per l'attuazione della formazione stessa;
 - 7) l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti di collaborazione con le organizzazioni territoriali, locali e nazionali operanti nel settore del turismo della ricettività in genere ;
- Per la realizzazione di tali scopi, l'associazione si avvale dell'opera dei propri soci, agendo anche con altre associazioni o gruppi di cittadini, ed organizzando incontri, manifestazioni ed attività varie che perseguano il raggiungimento di quanto sopra.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 -Come si diventa

.Coloro i quali intendono divenire soci dell'associazione devono farne domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda presso la sede dell'associazione indicando nelle

domanda la categoria di esercizio, la capacità ricettiva espressa in numero di posti letto e ogni altra notizia che venisse richiesta con delibera del Consiglio direttivo dell'associazione. La domanda si intende accettata qualora entro due mesi dalla presentazione l'interessato non riceva comunicazione scritta che essa è respinta.

L'accettazione della domanda di ammissione obbliga l'iscritto all'osservanza delle norme del presente statuto e delle direttive impartite dagli organi sociali. Il socio onorario, che abbia le caratteristiche di cui all'art.2 viene nominato dal Consiglio direttivo. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia presentata richiesta di recesso con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio direttivo entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa partecipano alla vita associativa con diritto di voto, ove previsto ed hanno gli stessi diritti. Ad ogni socio e per ogni delega, ove consentita, compete un singolo voto. Ogni socio ha diritto di avvalersi di tutti i servizi predisposti in seno all'associazione. Il socio singolarmente non ha alcun diritto sul patrimonio sociale anche quando per qualsiasi causa cessa di far parte dell'associazione. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Fanno capo al socio i seguenti doveri: osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti di interpretazione o di esecuzione del presente statuto e le delibere assunte dagli organi dell'associazione nell'interesse degli associati, versare la quota annuale determinata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, in relazione al numero di posti letto ed alla categoria di appartenenza della struttura ricettiva, con le modalità e nei termini previsti dagli organi competenti, agire in maniera da non danneggiare gli interessi dell'associazione e degli altri associati, contribuendo attivamente allo sviluppo della stessa e dell'attività turistica della città.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni da presentare mediante comunicazione scritta;
- per morosità a causa di un ritardo superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali;
- per esclusione pronunciata contro un socio per essere venuto meno ai requisiti richiesti per l'iscrizione o per comportamenti contrari ai principi e alle finalità dell'associazione o per atti contrari alle leggi vigenti.

Articolo 6- Morosità

Il socio moroso può essere riammesso a far parte dell'associazione previo versamento delle quote sociali arretrate. L'esclusione di un associato è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti e con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Titolo III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Tesoriere.

Articolo 8- Elezioni e durata

Gli organi dell'associazione vengono eletti a scrutinio segreto, salvo decisione unanime diversa da parte degli aventi diritto al voto presenti all'assemblea elettiva. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Le cariche elettive hanno la durata di due anni, sono onorifiche e quindi gratuite salvo eventuale rimborso di spese sostenute nell'adempimento dei rispettivi mandati. Il presidente ed il consiglio direttivo rimangono comunque in carica sino a nuove elezioni. Il presidente che ha ricoperto l'incarico per due mandati completi e consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento della quota associativa. Le cariche di presidente, vice presidente e membro del consiglio direttivo nell'ambito dell'associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo nelle pubbliche amministrazioni o con incarichi direttivi in movimenti o partiti politici.

Articolo 9- Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e del programma consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio direttivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo o il presidente lo riterranno necessario.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei soci. Ulteriori norme riguardanti la convocazione, l'ordine del giorno, le modalità di voto e varie, verranno emanate dal Consiglio direttivo ed inserite nel regolamento interno della vita associativa.

Articolo 10- Funzioni

L'assemblea ha i seguenti compiti: eleggere il presidente, il consiglio direttivo e, ove previsto, il collegio dei revisori dei conti, approvare annualmente i rendiconti preventivi e consuntivi, approvare i contributi di adesione una tantum nonché, annualmente i criteri, la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi, il tutto su proposta del consiglio direttivo, esaminare i problemi di carattere generale e dare sugli stessi le direttive di massima al consiglio direttivo, approvare l'indirizzo che i suoi rappresentanti dovranno sostenere sui vari argomenti all'ordine del giorno in caso di riunioni con altri enti od associazioni, precedere alla elezione di eventuali delegati su materie, avvenimenti o manifestazioni specifici.

Articolo 11-Convocazione

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione con lettera, o mezzi informatici e telematici (sms, e-mail ecc...) diretta a ciascun socio, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione potrà esser tenuta nello steso giorno fissato per la prima convocazione, con

l'intervallo di almeno un'ora. L'assemblea generale dei soci è composta dal presidente dell'associazione che la presiede e da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi.

Articolo 12 Quorum

L'assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare quando sia presente, o rappresentata per delega, almeno la metà dei soci più uno, in prima convocazione; trascorsa almeno un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera, qualunque sia l'oggetto, con voto palese, con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In ogni caso, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è necessario convocare un'assemblea straordinaria, la quale delibera le modifiche come segue: in prima

convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, tenuta ad almeno quindici giorni di distanza dalla prima, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in regola con le quote associative, che delibera con i $\frac{3}{4}$ dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge, senza vincoli di formalità fra i soci presenti un segretario.

Articolo 13

Il segretario provvede a redigere il verbale della seduta su apposito registro. Il verbale è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la validità della seduta, verificare la regolarità delle deleghe, regolare lo svolgimento della discussione e degli interventi nonché presiedere il seggio elettorale in caso di votazioni.

Articolo 14-Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente dell'associazione e da un minimo di quattro, fino ad un massimo di sette membri eletti fra i soci effettivi. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri, la loro nomina e le cariche di presidente e vice presidente, vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Articolo 15

Le cariche del Consiglio direttivo durano due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Le elezioni si svolgono durante l'assemblea ordinaria o straordinaria tenuta secondo le modalità di cui ai precedenti articoli. Alle elezioni non è ammesso il voto per delega. Il Consiglio direttivo elegge, ogni due anni, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; queste ultime due cariche, se e quando ritenute necessarie e per la durata prevista per le altre cariche.

Articolo 16-Funzioni

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente, coadiuvato dal vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio direttivo:

- 1) da esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- 2) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione delle stesse;

- 3) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione, predisponendo i relativi regolamenti e affidando, ove lo ritenga opportuno, particolari incarichi ad esperti, nominati anche al di fuori dell'associazione, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio con pareri consultivi per la materia di loro competenza;
- 4) stabilisce l'importo della quota annua di associazione che sarà determinata in relazione alle spese occorrenti per la vita dell'associazione, che sarà proposta all'assemblea per l'approvazione;
- 5) redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione unitamente alla relazione annuale;
- 6) delibera sull'ammissione di nuovi soci, nonché sulla sospensione e sull'espulsione
- 7) compila, se ritenuto necessario, il regolamento interno dell'associazione;
- 8) delibera le convocazioni delle assemblee dei soci;

9) adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei soci alla quale riferisce alla prima riunione utile successiva, per la ratifica;

Il Consiglio direttivo delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se alla riunione prendono parte la metà più uno dei suoi componenti. Ogni consigliere può essere comunque portatore di una sola delega conferitagli da altro consigliere. Esso si riunisce secondo le norme del regolamento interno. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di avviso trasmesso via fax o tramite posta elettronica.

Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti anche a due giorni e la convocazione può avvenire telefonicamente. Negli avvisi di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e quante altre volte sia ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Articolo 17

Qualora durante il corso del mandato cessino dalla carica uno o più consiglieri eletti, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni, hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I consiglieri subentrati permangono in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei consiglieri eletti sia ridotto a meno di 2/3, il consiglio si intende dimissionario e si procede al suo rinnovo totale entro un mese mediante convocazione dell'assemblea a cura del presidente.

Articolo 18-Presidente

Il Presidente dell'associazione viene eletto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'assemblea dei soci. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio a tutti gli effetti di legge, organizza e dirige l'attività complessiva dell'associazione ed è responsabile dello sviluppo delle attività sociali e, insieme al Consiglio direttivo, garantisce l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo, è responsabile dell'amministrazione dell'associazione e risponde dei fatti civili e amministrativi compiuti in nome e per conto della stessa, ha la firma sociale, è autorizzato ad incassare crediti di ogni specie nei confronti di chiunque intrattiene rapporti di conto corrente presso gli uffici postali ed istituti ed enti di credito ed opera su detti crediti e conti se intestati all'associazione. Può proporre di affidare ai

consiglieri del consiglio direttivo incarichi relativi agli affari generali, ai rapporti con organismi associativi, con il territorio, ecc.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Egli designa, se necessario, eventuali collaboratori preposti a particolari attività inserite nel programma.

Articolo 19-vice Presidente

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in sua assenza o impedimento per gli affari di ordinaria amministrazione o quando ne sia espressamente delegato, nei termini di delega.

Articolo 20-Segretario

Il Segretario:

- 1) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo
- 2) redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e li trascrive nel libro dei verbali;

- 3) provvede alla tenuta delle scritture sociali ed amministrative.

Articolo 21-Tesoriere

Il Tesoriere:

- 1) conserva la cassa sociale;
- 2) è custode e responsabile della cassa sociale , di cui potrà disporre solo su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci;
- 3) provvede alle spese ordinarie;
- 4) provvede alla tenuta delle scritture contabili.

Articolo 22

Tutte le cariche conferite, ai termini del presente statuto, durano due anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso di uno dei consiglieri o di coloro che ricoprono cariche sociali, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per elezione fra i soci. I sostituti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1) dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali annuali;
- 2) dagli utili delle manifestazioni sociali, dalle iniziative e di ogni altra attività comunque presa in ordine ai programmi stabiliti dall'associazione;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il sostegno delle attività e della struttura associativa;
- 4) dai contributi volontari, lasciti, donazioni di ogni specie, rendite e sovvenzioni di persone ed enti privati e pubblici, italiani ed esteri.

Le quote sociali annuali dovranno essere versate entro i primi due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale dell'associazione. L'inosservanza della suddetta scadenza, protratta per oltre un anno, comporta la perdita della qualifica di socio. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si conclude il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

TITOLO V

CONTROVERSIE SOCIALI

Articolo 24

Tutte le controversie tra l'associazione ed i soci o tra gli stessi soci per ragioni attinenti la vita dell'associazione, saranno sottoposte ad apposito Collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, uno nominato dall'Assemblea dei soci, tra i suoi membri ed il terzo nominato dal contendente ovvero dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO VI MODIFICHE E SCIoglIMENTO

Articolo 25

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo o da un quarto dei soci. Le relative deliberazioni sono deliberate dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 12 ed entreranno in vigore dopo che saranno state rese note a tutti gli associati.

In ogni caso non potranno essere modificati gli scopi e le finalità dell'associazione così come enunciati nei precedenti articoli.

Articolo 26

Lo scioglimento dell'associazione o la sua trasformazione è deliberato secondo quanto previsto dall'art.21 ultimo comma del codice civile

Articolo 27

In caso di scioglimento dell'associazione il Presidente, congiuntamente al Consiglio direttivo in carica, devolgerà quanto di proprietà dell'associazione ad un ente di beneficenza.

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, ci si riporta a quanto stabilito nelle vigenti leggi che regolano la materia.

Articolo 29

Norma transitoria

Comitato organizzatore. *Nel primo anno della costituzione dell'associazione tutte le cariche non saranno assegnate, rimanendo invece in funzione un Comitato organizzatore composto da quattro persone, indicate nell'atto costitutivo, che avranno l'incarico di ammettere i soci in possesso dei requisiti, che ne faranno richiesta scritta e di dirigere l'attività dell'associazione, previa deliberazione dell'assemblea dei soci a norma di statuto. Due mesi prima della scadenza del primo anno di esercizio, il Comitato organizzatore, a norma del presente statuto, convocherà l'assemblea dei soci che eleggerà il Presidente del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 10 e il Comitato organizzatore cesserà di fatto la sua funzione, passando le consegne al Presidente.*

Dopo averli letti, si accettano integralmente tutti gli articoli dello statuto